

DELIBERA N. 144/23/CONS

RICHIAMO NEI CONFRONTI DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. AL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI A GARANZIA DEGLI UTENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI NONCHÈ DEGLI ARTICOLI 3 E 5, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 157/19/CONS E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. C) E COMMA 3, LETT. D) ED E) DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2018 -2022

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 giugno 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 di *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione della realtà del mercato”* – Testo Unico dei servizi di media audiovisivi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, recante *“Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione”*;

VISTO il *“Contratto di Servizio 2018-2022 – Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;



VISTA la delibera n. 157/19/CONS con la quale è stato approvato il *“Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech”*;

VISTA la delibera n. 37/23/CONS con la quale è stato approvato il *“Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi)”*;

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità, (prot. n. 0037633 del 10 febbraio 2023, prot. n. 0046073 del 20 febbraio 2023 e prot. n. 0049535 del 22 febbraio 2023) relative all’esibizione, nel corso della prima serata del Festival della canzone italiana di Sanremo, del cantante Riccardo Fabbri, in arte Blanco il quale, nel cantare il brano *“L’isola delle rose”* (dalle ore 24:01 alle 24:08 dell’8 febbraio 2023), ha preso violentemente a calci le rose posizionate sul palco e lanciato gli allestimenti che le contenevano, distruggendoli. I segnalanti rilevano, in particolare, che *“dopo circa un minuto dall’inizio dell’esibizione, il cantante smetteva di cantare e iniziava a prendere a calci con violenza i fiori di scenografia messi sul palco. Successivamente riprendeva per pochi secondi a cantare per poi ricominciare a devastare tutti i fiori sul palco, con ancora più veemenza per più di un minuto e mezzo; tutto ciò con le telecamere che, invece di riprendere la band che stava professionalmente finendo di suonare il brano, indugiavano costantemente su Blanco. Senza contare che l’artista, subito dopo la fine della performance ha dichiarato di essersi divertito”*. Inoltre, viene evidenziato che *“Il cantautore Blanco si è reso protagonista di una condotta costituente reato (art. 635 c.p.), in cui ha deliberatamente devastato a calci il set di decorazioni floreali, senza essere rimproverato e punito adeguatamente dai responsabili del programma, veicolando così sui minori il messaggio profondamente diseducativo secondo il quale, quando qualcosa non va come si vorrebbe, sarebbe legittimo devastare i beni altrui e finanche pubblici”*;

RILEVATO che il Consiglio dell’Autorità, nella riunione del 16 marzo 2023, ha disposto l’avvio di un’istruttoria per valutare la configurabilità, nella condotta oggetto di segnalazione, di eventuali profili lesivi della dignità umana e l’incitamento alla violenza;

VISTA la nota del 24 marzo 2023 (prot. n. 0082491) con cui l’Autorità, al fine di procedere ad accertamenti sulla conformità del programma in questione alle disposizioni normative in tema di tutela dei diritti fondamentali degli utenti e, specificamente, agli artt. 4, comma 1, 9, comma 1, e 30 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, al regolamento in materia di rispetto della dignità umana di cui alla delibera n. 157/19/CONS e al Contratto di servizio, ha richiesto alla Rai, anche ai sensi dell’articolo 7 del citato regolamento, di trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni;

VISTA la nota prot. 0101742 del 13 aprile 2023 con la quale la Rai ha trasmesso, unitamente alle osservazioni formulate dalla competente struttura aziendale, le informazioni richieste dall’Autorità in merito ai fatti oggetto di segnalazione, rilevando in sintesi quanto segue:



- risulta evidente *“la totale inconferenza tra l’apparato normativo di cui si ipotizza la violazione e quanto accaduto durante la prima serata del Festival della canzone italiana”*;
- *l’esibizione dell’artista era stata programmata in cd. half playback ovvero su base musicale con la sola voce dal vivo del cantante [...] a causa di un disagio nella consegna degli auricolari il cantante non riusciva a sentire la propria voce in cuffia. Non ricevendo alcun riscontro ad una richiesta di assistenza formulata dal palco, probabilmente per inesperienza e intemperanza giovanile, l’artista ha perso il controllo e sfogato la propria rabbia sulla composizione floreale predisposta sul palcoscenico”*;
- *si è trattato di “una reazione emotiva e puramente istintiva a fronte di una situazione di grave stress che il giovane cantante non è riuscito ad affrontare”*;
- *non vi è stata quindi “alcuna forma di istigazione all’odio e alla violenza per la considerazione che l’oggetto dello sfogo giovanile del cantante sono stati dei fiori recisi e le strutture in compensato che li sorreggevano. Non si vede come possano essere accostate tali condotte alla discriminazione, all’hate speech e all’istigazione alla violenza”*;
- *quanto accaduto a Sanremo 2023 “è estraneo a qualsivoglia profilo discriminatorio nei confronti di una persona o di un gruppo di persone”*;
- *il pubblico in sala “ha immediatamente criticato il comportamento dell’artista fischiando la performance e trasmettendo (anche al pubblico a casa) un giudizio di forte disapprovazione. Il conduttore, non appena avuto contezza di ciò che stava accadendo ha cercato di rasserenare il clima in sala, fornendo una spiegazione dell’accaduto e stigmatizzando – con l’ironia [...] – il comportamento del cantante, al quale non ha mancato di riservare un giudizio negativo per la reazione eccessiva. A tale scopo il canone adottato dal presentatore è stato quello paterno, [...] il più adeguato a censurare un peccato di inesperienza”*;
- *è da escludere che “i telespettatori possano aver avuto l’impressione che Rai abbia condiviso [...] o inteso veicolare un messaggio di odio o di violenza. Il conduttore ha scelto una linea comunicativa caratterizzata da leggerezza, in linea con la natura di intrattenimento del programma [...] Una volta [...] valutato l’accaduto la Direzione intrattenimento Prime Time e il presentatore hanno deciso che Blanco non potesse esibirsi nuovamente, con ciò esprimendo una condanna per quanto accaduto [...]. Non v’è stata quindi alcuna giustificazione o banalizzazione dei fatti”*;
- *in conclusione “l’episodio è avvenuto in diretta ed è stato causato da una circostanza occasionale e, [...] impossibile da prevedere”*;

CONSIDERATO che l’articolo 4, comma 1, del Testo Unico, stabilisce che *“Sono principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni*



o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”;

CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 1, del Testo Unico prevede che *“L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici”;*

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, lett. c) del Contratto di servizio dispone che la Rai assicura nell'offerta di servizio pubblico *“informazioni volte a formare una cultura della legalità, del rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale, nonché di promozione e valorizzazione della famiglia, delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza”;*

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 3, lett. d) ed e) del Contratto di servizio fissa tra gli obiettivi qualitativi della programmazione RAI: (...) *“promuovere un impegno sociale e culturale, definendo un'offerta concepita per favorire lo sviluppo, nella collettività nazionale, del senso civico e di una compiuta identità sociale, anche mediante la conoscenza e la partecipazione alla vita delle istituzioni e al processo democratico; diffondere i valori dell'accoglienza e dell'inclusione, del rispetto della legalità e della dignità della persona”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech adottato dall'Autorità con delibera n. 157/19/CONS, *“I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ferma la libertà d'informazione e la libertà di espressione di ogni individuo, sono tenuti ad assicurare il più rigoroso rispetto, nell'ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principi fondamentali sanciti a garanzia degli utenti”;*

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 1, del predetto Regolamento prevede che *“La Rai, nel ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche in esecuzione al contratto di servizio, promuove la diffusione di contenuti che valorizzano i principi di rispetto della dignità umana, di non discriminazione, dell'inclusione e della coesione sociale, nonché di contrasto all'istigazione alla violenza*

e all'odio";

CONSIDERATO che l'art. 62 del Testo Unico, recante "*Verifica dell'adempimento dei compiti*", affida all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo Testo Unico e del Contratto nazionale di servizio;

RILEVATA l'esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto del principio di non discriminazione. In particolare, nel rispetto della libertà editoriale e del diritto di libera manifestazione del pensiero e di cronaca, ciascun fornitore di servizi media deve garantire la completezza dell'informazione e l'assenza di discorsi d'odio: la Corte europea dei diritti dell'uomo si è soffermata più volte sulla distinzione tra forme di discorso pubblico tollerato in una società democratica e discorso che deve essere limitato e sanzionato al fine di proteggere il diritto di individui e gruppi di non essere discriminati, o discorso che può portare alla violenza, ai disordini pubblici e alla criminalità;

CONSIDERATO che la società Rai è tenuta a prestare il servizio pubblico generale radiotelevisivo in ossequio alle disposizioni del Testo unico dei servizi media audiovisivi e del Contratto nazionale di servizio;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 9, comma 1, del Testo unico costituiscono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio e l'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni;

CONSIDERATO che gli specifici obblighi e compiti che gravano sulla concessionaria in virtù della convenzione e del contratto di servizio, delineano una particolare responsabilità editoriale finalizzata ad obiettivi di interesse generale;

RILEVATO che la libertà organizzativa ed editoriale della concessionaria deve quindi coniugarsi con una specifica responsabilità sulla qualità e il rigore del servizio pubblico, assicurando il rispetto, attraverso le azioni, le condotte e gli strumenti di controllo, dei principi e degli obblighi del Contratto di servizio;

CONSIDERATO che la Rai, pertanto, come concessionaria del servizio pubblico, è tenuta ad obblighi più stringenti in merito alla promozione e diffusione di contenuti che valorizzano i principi di rispetto della legalità e della dignità della persona nonché del contrasto alla violenza;

RILEVATO che la concessionaria è quindi tenuta ad adottare ogni più opportuna

cautela, in particolare nel corso delle trasmissioni in diretta, onde evitare i possibili rischi di incorrere nel mancato rispetto dei principi richiamati;

RITENUTO che il violento danneggiamento degli allestimenti floreali del palco del Festival di Sanremo ad opera del cantante Blanco assume rilevanza con riferimento ai principi espressi a livello generale a garanzia degli utenti dalle richiamate disposizioni normative e regolamentari;

RITENUTO che la rappresentazione della condotta violenta posta in essere da un ospite nell'ambito di un evento, quale il Festival di Sanremo, inserito tra quelli di particolare rilevanza per la società per l'ampio pubblico di telespettatori e per la peculiare importanza culturale, può infatti determinare fenomeni di emulazione conferendo "ordinarietà" e "attrattiva" alla violenza medesima;

RITENUTO che le criticità dell'episodio sono inoltre correlate alla non corretta gestione dell'episodio da parte del conduttore del Festival Amadeus che non ha, nell'immediatezza del fatto, stigmatizzato il comportamento violento di Blanco e non ha ricondotto il programma entro i limiti della correttezza e del rispetto dei principi in materia di tutela degli utenti. Il conduttore, infatti, oltre a non essere intervenuto tempestivamente per porre fine alla condotta violenta in atto, al termine dell'esibizione, con tono scherzoso, si è così rivolto al cantante: *"un attimo... meno male che non sono entrato con i fiori, dimmi cosa ti ha fatto arrabbiare, che è successo?"*. Poi, dopo il tentativo di Blanco di spiegare l'accaduto con una presunta reazione ad un problema tecnico legato all'audio, ha proseguito dicendo *"ma noi vogliamo sentire la canzone, non si può non sentire la canzone [...] riusciamo ad organizzarci?"*. Di fronte all'evidente disappunto del pubblico presente, il conduttore ha quindi affermato *"non vi arrabbiate"* e, rivolgendosi a Blanco sempre in maniera ironica, *"hai combinato un guaio figlio mio, calma adesso, mettiamo tutto a posto, [...] se tu vorrai dopo la ricanti [...]"*. Poi ha aggiunto *"Magari non è stato bello quello che avete visto, lo comprendo e rispetto il vostro pensiero, però se tu desideri [...] tornare più tardi [...] a cantare, noi ti diamo il palco per cantare la tua canzone"*. Solo successivamente, nel prosieguo della serata, il conduttore ha annunciato che non vi erano le condizioni per far cantare di nuovo Blanco;

CONSIDERATO, altresì, quanto segue:

- l'esibizione in questione, come emerso dalle dichiarazioni successive dei protagonisti, è stata prestabilita e non frutto di mera improvvisazione artistica. Inoltre, tale condotta non può essere giustificata da un asserito guasto tecnico durante l'esibizione. Il comportamento del cantante ha incentivato quindi anche quelle espressioni verbali e para-verbali che incitano alla violenza fisica o verbale e che offendono la dignità umana e la sensibilità degli spettatori. La giustificazione addotta nel corso del programma è apparsa tesa solo a banalizzare la condotta, senza portare ad una censura o porre in rilievo i pericoli emulativi, con l'effetto di alleviare la percezione dell'episodio per gli utenti stessi, con particolare riferimento ai minori, e di indurre indirettamente a giustificare



- possibili analoghe condotte violente nella vita quotidiana;
- l'Autorità è chiamata a valutare anche le modalità messe in atto dal conduttore nella gestione dell'episodio e, in ogni caso, il contesto nel quale la condotta si è manifestata, anche rispetto alla indubbia rilevanza del Festival di Sanremo, in termini di ascolti e di impatto sull'opinione pubblica;
 - difatti, i temi e i comportamenti adottati nei programmi di intrattenimento diffusi dai servizi di media audiovisivi e radiofonici diventano sempre più di frequente oggetto di attenzione, discussione, polarizzazione ed estremizzazione nell'agorà immateriale dei social media, con il rischio che tali condotte siano poi emulate e replicate sui *social network*. Tale rischio è stato particolarmente enfatizzato dal rilievo del programma in questione;
 - ne consegue che sia la condotta che le giustificazioni addotte, in un contesto popolare quale il Festival della canzone italiana e con le successive visualizzazioni sui social network, integrano anche la fattispecie del mancato rispetto della dignità umana e l'istigazione alla violenza, la cui gravità è accentuata dal particolare ruolo che la RAI è tenuta a seguire ai sensi dell'art.5 del regolamento approvato con delibera n. 157/19/CONS;

RITENUTO che l'esibizione del cantante Blanco caratterizzata dalla sua condotta violenta e il comportamento del conduttore evidenziano, anche sotto tale ulteriore aspetto, la violazione dei particolari doveri che gravano sulla Rai in qualità di concessionaria del servizio pubblico con riferimento all'obbligo di proporre valori positivi umani e civili, fondati sul rispetto della dignità della persona e contenuti che educino al contrasto di ogni forma di violenza e alla cultura della legalità;

RITENUTE non condivisibili le giustificazioni presentate dalla Rai con riguardo all'episodio oggetto di contestazione;

RITENUTO, in particolare, che non possa trovare accoglimento quanto rilevato dalla società Rai laddove viene eccepito che *“il canone adottato dal presentatore è stato quello paterno, [...] il più adeguato a censurare un peccato di inesperienza”* e che *“l'episodio è avvenuto in diretta ed è stato causato da una circostanza occasionale e, [...] impossibile da prevedere”*, poiché tali circostanze non sono idonee a giustificare la mancanza, nell'episodio in questione, di un adeguato controllo da parte della società Rai sull'esibizione del cantante Blanco e di un intervento tempestivo del conduttore atto a porre fine alla condotta violenta del medesimo;

RITENUTO pertanto che la condotta del cantante Blanco e il comportamento del conduttore che non ha, nell'immediatezza del fatto, stigmatizzato il comportamento violento di Blanco, non appaiono conformi rispetto ai limiti della correttezza e del rispetto dei principi in materia di tutela degli utenti, con particolare a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, del Testo Unico, 3 e 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS, e dell'articolo 2, comma 1, lett. c) e

comma 3, lett. d) ed e) del Contratto di servizio;

RITENUTO di dover rivolgere un richiamo alla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. affinché sia garantito il rispetto dalle predette disposizioni normative e regolamentari;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

RICHIAMA

la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. a garantire nei programmi il più rigoroso rispetto dei principi previsti a tutela degli utenti e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, del Testo Unico, 3 e 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS, e 2, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. d) ed e) del Contratto di servizio.

Nell'esercizio della sua funzione di vigilanza l'Autorità verifica l'osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 15 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba